



COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO – SHËN KOLLI

Provincia di Crotone

Corso Skanderbeg 88817- San Nicola dell'Alto (KR)

- Tel. 0962/85042 - Fax: 0962/85435 - comune.sannicoladellalto@asmepec.it - P.IVA 00362760795 – C.F. : 81004310793

e.mail: ufficiotecnico88817@gmail.com

PEC: tecnico.sannicoladellalto@asmepec.it

UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

DETERMINA
N. 04

DATA
28/02/2017

R.G.
37/2017

OGGETTO:

Procedura semplificata per la dotazione del RO (Regolamento Operativo) , ai sensi dell'art. 27 ter , della Legge Regionale n. 19 del 16.04.2002 " Norme per la tutela, Governo ed Uso del territorio - LUR Calabria".

APPROVAZIONE REGOLAMENTO OPERATIVO - RO-
(Legge Regionale n. 19/2002, art. 27 ter , comma 3.)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
ING. GIUSEPPE GRECO

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

CHE il comune di San Nicola dell'Alto è dotato di:

- a. Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione approvato dal Presidente della Giunta Regionale con Decreto n. 974 del 10.08.1989;
- b. Piano di Recupero Urbanistico ed Edilizio, ai sensi della Legge n. 457 del 5.08.1978, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 19 del 12.06.1992;
- c. Variante al Programma di Fabbricazione approvata dal Presidente della Giunta Regionale con Decreto n. 746 del 26.10.1995;
- d. Relazione Geologica redatta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, approvata dal Genio Civile di Catanzaro con nota n. 2158 del 13.07.1994.

CHE con D.C.C. n. 35 del 30/12/2016, il comune di San Nicola dell'Alto, ha deliberato:

Di aderire alla procedura semplificata per la dotazione del RO (Regolamento Operativo) ai sensi dell'art. 27 ter, della Legge Regionale n. 19 del 16.04.2002 e con le modificazioni introdotte per ultimo dalla LR 28 del 5/8/2016;

Di conferire mandato agli uffici comunale per i successivi adempimenti;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Giuseppe Greco, Responsabile dell'Area Tecnica, il quale curerà tutti gli adempimenti previsti dalla LR n. 19/2002;

Visto:

l'art. 21 (Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.) e Regolamento Operativo (R.O.) della legge Urbanistica Regionale n. 19 del 16/04/2002, riportato integralmente, il quale recita :

1. Il Regolamento edilizio ed urbanistico, annesso al PSC/PSA, ed il Regolamento operativo, di cui alla procedura semplificata dell' articolo 27 ter, costituiscono la sintesi ragionata ed aggiornabile delle norme e delle disposizioni che riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ovvero gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, nelle parti di città definite dal Piano generale, in relazione alle caratteristiche del territorio e a quelle edilizie preesistenti, prevalenti e/o peculiari nonché degli impianti di telecomunicazione e di telefonia mobile.

2. I regolamenti di cui al comma 1, redatti in coerenza alla presente legge ed agli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti, oltre a disciplinare le trasformazioni e gli interventi ammissibili sul territorio, nel rispetto del principio generale della pianificazione territoriale urbanistica sul contenimento del consumo di suolo, stabiliscono:

a) le modalità d'intervento negli ambiti specializzati definiti dal Piano;

b) i parametri edilizi ed urbanistici ed i criteri per il loro calcolo;

b bis) le norme di attuazione relative alla componente geologica del Piano, necessarie per la tutela delle risorse e della qualità ambientale e per la prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;

c) le norme igienico-sanitarie e quelle sulla sicurezza degli impianti;

d) le norme per il risparmio energetico e quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche in conformità e nel rispetto delle leggi e dei piani nazionali e

regionali vigenti;

e) le modalità di gestione tecnico-amministrativa degli interventi edilizi anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti di rilascio dei permessi di costruire di cui alla legislazione vigente;

f) ogni altra forma o disposizione finalizzata alla corretta gestione del Piano, ivi comprese quelle riguardanti il perseguimento degli obiettivi perequativi di cui all'articolo 54.

3. Per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale, i regolamenti devono prevedere, nell'elenco degli elaborati richiesti per il rilascio del permesso di costruire e per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), apposita relazione contenente le prescrizioni per la conservazione dell'organismo architettonico in riferimento allo specifico oggetto dell'intervento, redatta da un tecnico esperto abilitato ai sensi dell'articolo 69, comma 3. La relazione ha carattere obbligatorio per gli interventi sui beni:

a) ricadenti nelle zone A di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), per i quali è stata effettuata e proposta, e non ancora completata, la procedura amministrativa di interesse culturale;

b) vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

c) aventi valore storico, documentario e identificatore, come componente dell'identità collettiva, individuati all'interno dei piani per i quali è stata effettuata, ovvero è in corso, la procedura per la dichiarazione di bene culturale, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 42/2004.

Visto:

l'art. 27 ter (Procedura semplificata) della legge Urbanistica Regionale n. 19 del 16/04/2002, riportato integralmente, il quale recita :

"1. In attuazione del principio generale della pianificazione territoriale urbanistica sul contenimento del consumo di suolo, i comuni che hanno nello strumento urbanistico approvato (PRG/PdF) un dimensionamento non superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione di quelli che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già adottato il Piano strutturale comunale o associato, **possono dotarsi del solo RO**, sostitutivo delle previgenti Norme tecniche di attuazione (NTA) e del Regolamento edilizio (RE), redatto secondo quanto disposto dall'articolo 21, previa verifica dello strumento urbanistico comunale generale vigente in ordine alla compatibilità con le reali condizioni territoriali ed alla sicurezza idrogeomorfologica e di protezione civile e di difesa del suolo, in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale in vigore.

2. Entro il 31 dicembre 2016, il consiglio comunale, su proposta della giunta comunale, delibera l'adesione alla procedura semplificata di cui al presente articolo e conferisce mandato agli uffici comunali per i successivi adempimenti.

3. Entro sessanta giorni dalla delibera di cui al comma 2, il responsabile dell'ufficio tecnico, giusta verifica di compatibilità di cui al comma 1, da allegare al Piano vigente, approva, con apposita determinazione, il RO, redatto in coerenza con la presente legge e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti e nel rispetto del d.lgs. 42/2004.

4. Entro i successivi trenta giorni, il consiglio comunale adotta il RO e l'allegata verifica di compatibilità del Piano vigente, che sono depositati presso la sede del Comune per trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione nel BURC dell'avviso dell'avvenuta adozione e, inoltre, pubblicati nel sito istituzionale del Comune.

5. Il RO e l'allegata verifica di compatibilità del Piano vigente, previo vincolante parere favorevole della competente Soprintendenza e degli uffici regionali del MiBACT, sono trasmessi in copia digitale, nelle forme previste dal d.lgs. 82/2005, al Settore Urbanistica del Dipartimento ambiente e territorio che, entro trenta giorni dall'acquisizione, rilascia il parere vincolante di coerenza con la legge ed con lo strumento urbanistico

sovraordinato.

6. Nel caso di parere favorevole, il consiglio comunale, su proposta della giunta, approva il RO e l'allegata verifica di compatibilità del Piano vigente, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel BURC dell'avviso di approvazione e di avvenuto deposito.

7. I comuni che si dotano del RO secondo la presente procedura possono assoggettare a trasformazione territoriale le seguenti zone omogenee vigenti di piano:

a) nel caso dei Programmi di fabbricazione, le zone omogenee A e B e relative sottozone e tutti gli ambiti territoriali comunque denominati, nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto all'articolo 65; b) nel caso dei PRG, oltre alle zone di cui alla lettera a), le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e le previsioni di piano aventi destinazione D e F.

8. Non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) o del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) o del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da interventi realizzati con finanziamenti pubblici, anche parziali, o da interventi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), purché non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.

9. (abrogato).

10. Alla procedura di cui al presente articolo non si applica la VAS di cui al d.lgs. 152/2006, poiché trattasi di mero adeguamento normativo cogente ai contenuti della legge e dello strumento di pianificazione territoriale regionale, di cui è stata già svolta la valutazione ambientale".

Visto, in particolare:

il comma 3, dell'art. 27 ter (Procedura semplificata) della legge Urbanistica Regionale n. 19 del 16/04/2002, riportato integralmente, il quale recita :

3. Entro sessanta giorni dalla delibera di cui al comma 2, il responsabile dell'ufficio tecnico, giusta verifica di compatibilità di cui al comma 1, da allegare al Piano vigente, approva, con apposita determinazione, il RO, redatto in coerenza con la presente legge e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti e nel rispetto del d.lgs. 42/2004.

Visto:

il Regolamento Operativo -RO- , redatto dal responsabile dell'ufficio tecnico, ing. Giuseppe Greco, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 19/02;

Preso atto:

- della verifica di compatibilità di cui al comma 1, dell'art. 27 ter delle L.R. 19/02 al vigente P.di F.;
- della coerenza del RO con la legge regionale n. 19/02 e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti e nel rispetto del d.lgs 42/2004.

DETERMINA

1. **La premessa** e parte integrante della presente;
2. **Di approvare** il REGOLAMENTO OPERATIVO (RO) , redatto dal responsabile dell'ufficio tecnico ing. Giuseppe Greco, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 19/02;
3. **Di dare atto** della coerenza del RO con la legge regionale n. 19/02 e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti e nel rispetto del d.lgs 42/2004.
4. **Di trasmettere** la presente al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco per le loro rispettive competenze previste dalla legislazione vigente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

F.to ing. Giuseppe Greco

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

VISTO LA DETERMINA

DETERMINA N.	DATA	R.G.
04	28/02/2017	37/2017

VISTO

la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

APPONE IL VISTO

in data 4/28/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to dott. Scarpino Vincenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

LA SOTTOSCRITTA CHIARELLI VINCENZA MARIA, RESPONSABILE DEL SERVIZIO, CERTIFICA CHE LA DETERMINAZIONE AD OGGETTO: **“Procedura semplificata per la dotazione del RO (Regolamento Operativo) , ai sensi dell'art. 27 ter , della Legge Regionale n. 19 del 16.04.2002 " Norme per la tutela, Governo ed Uso del territorio - LUR Calabria. APPROVAZIONE REGOLAMENTO OPERATIVO - RO- (Legge Regionale n. 19/2002, art. 27 ter , comma 3.)**

– È STATA PUBBLICATA SUL SITO INFORMATICO DELL'ENTE, A FINI DI PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DAL GIORNO 23/03/2017 AL GIORNO 07/04/2017 N° ALBO INFORMATICO _____).

SAN NICOLA DELL'ALTO LÌ, 23/03/2017

Il Responsabile del Servizio

f.to Sig.ra Vincenza Maria Chiarelli

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
SAN NICOLA DELL'ALTO LÌ, 23/03/2017

Il Responsabile del Servizio

f.to Sig.ra Vincenza Maria Chiarelli